



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA – PORTO SAN GIORGIO

ORDINANZA

Approvazione del Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto San Giorgio:

- VISTO** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica di diporto”;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di “Disciplina dello sci nautico”, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 1 settembre 2021 “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTA** la circolare n. 254 del 19 luglio 1989 del Ministero della Marina Mercantile in materia di “Paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 20652 in data 10 marzo 2009, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”;
- VISTA** la Circolare n. 51241 in data 31 maggio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla “Disciplina dei JetLev Flyer, FlyBoard e dispositivi assimilabili”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 50/2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, emanata in data 8 settembre 2016 “Regolamento del porto di Porto San Giorgio”;
- VISTA** la Circolare n.02.02.70/7385 datata 25 gennaio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Attività sportivo – nautica denominata Ray-

Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Suferboard”;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 07/2019 in data 9 maggio 2019;

VISTA l’Ordinanza n. 21/2021 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, emanata in data 23 giugno 2021, la quale “Disciplina la navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto”;

VISTO il Dispaccio protocollo n.1782 del 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “Utilizzo di e-bike acquatica”;

VISTA la Circolare n° 51241 in data 31 maggio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla “Disciplina dei JetLev Flyer, FlyBoard e dispositivi assimilabili”;

RITENUTO necessario disciplinare con specifico regolamento l’attività di noleggio e locazione nonché ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio che va dalla foce del fiume Chienti esclusa al Comune di Campofilone incluso;

ATTESA la necessità di stabilire ogni utile prescrizione i fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna, è approvato e reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio” che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.

La presente ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore atto previsto di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

È abrogata l’Ordinanza n° 23/2014 del 20 giugno 2014 e l’annesso regolamento.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che sarà pubblicata alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/portosangiorgio.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, se alla condotta di unità da diporto, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, a norma dell’articolo 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ovvero, negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, del reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Porto San Giorgio, __vedasi data protocollo__

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Cristiano CALUISI**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)



REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

Unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

Natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati UNI/EN/ISO 8666 con esclusione delle moto d'acqua;

Natante da spiaggia o piccoli natanti: natanti di cui all'art. 27, comma 3 – lett. c) del Codice della Nautica di diporto. In particolare essi sono: i natanti denominati "jole", "pattini", "sandolini", "mosconi", "pedalò", "kajak", "canoe", "e-bike acquatica", tavole autopropulse e tavole non autopropulse, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati. A questi viene parificato, per tipologia, lo "stand up paddle";

Moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

Locazione di unità da diporto: il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata il conduttore/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre;

Noleggio di unità da diporto: il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) un'unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente);

Passeggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 (un) anno;

Scuola di vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle



Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana; che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;

Scuola di tavole a vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni Nazionali e della Lega Navale Italiana che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta delle tavole a vela "windsurf";

Ray-board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard: attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o in cui sono ricavate le impugnature per il bagnante stesso;

JetLev Flyer: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, simile ad una moto d'acqua, con un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conducente sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità;

Flyboard: Apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Articolo 2 (Norme generali e divieti)

Tutti coloro che intendano effettuare le attività disciplinate dal presente Regolamento e che utilizzano i mezzi nautici disciplinati dallo stesso, hanno l'obbligo di rispettare le condizioni/divieti elencati nel presente articolo.

1. All'interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, tutte le unità devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore;
2. Le unità in ingresso/uscita al/dal porto devono mantenere la dritta rispetto alla mezzera dell'imboccatura e non devono intralciare la manovra di altre unità in ingresso/uscita al/dal porto, quando quest'ultime si trovano già in manovra;
3. La navigazione di ogni tipo di unità nell'ambito degli specchi portuali e in uscita/entrata dal/al porto è consentita esclusivamente con l'uso del motore, salvo eventuale autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72);
5. Qualsiasi unità cui non risulta assegnato uno stabile ormeggio in porto, prima di approcciare la manovra di ingresso al porto, deve contattare sul canale 14 VHF, il "Marina di Porto San Giorgio" al fine di ottenere l'indicazione del punto di ormeggio temporaneo.
6. All'interno delle acque portuali e nella relativa rada, così come definita dal vigente



“Regolamento del porto di Porto San Giorgio” è vietato stazionare alla fonda ed esercitare ogni attività e/o prova con qualsiasi tipo di unità, se non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima;

7. Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, la zona di mare fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. In tale zona è pertanto vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di qualsiasi unità a vela e/o a motore, tavole da surf, windsurf, kitesurf, acquascooter e mezzi simili. Per l'atterraggio/partenza delle predette unità dalla battigia è pertanto obbligatorio l'utilizzo di appositi corridoi di lancio di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Nella zona riservata alla balneazione è esclusivamente consentita la navigazione a lento moto di unità condotte a remi, a motore spento e con l'elica sollevata dall'acqua, prestando la massima attenzione ai bagnanti;
8. Tutte le unità in navigazione devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento di subacquei in immersione (bandiera rossa con striscia diagonale bianca, issata su boa galleggiante di colore rosso o a bordo di unità appoggio);
9. L'esercizio delle attività nautiche con i mezzi/apparecchi indicati nel presente regolamento è vietato:
 - a) all'interno dei porti e nel raggio di 300 metri dall'imboccatura del porto, salva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - b) nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c) lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio così come definita dal vigente Regolamento del porto di Porto San Giorgio;
 - d) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta, piattaforme fisse e mobili per la coltivazione di idrocarburi - gas;
 - e) ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
10. Nel porto di Porto San Giorgio e nel raggio di 300 metri dall'imboccatura, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate, per specifiche occasioni, dall'Autorità Marittima, è vietato effettuare:
 - a) la balneazione;
 - b) attività subacquee svolte da privati, organizzate o svolte per il conseguimento di brevetti;
 - c) la pesca, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
 - d) gara natatorie e di canottaggio, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
 - e) regate veliche, motonautiche e sci nautico;
 - f) la navigazione con qualsiasi tipo di unità indicata nel presente regolamento, ad eccezione degli acquascooter e moto d'acqua limitatamente alle operazioni di rifornimento e di alaggio e varo;
 - g) la navigazione con l'uso della sola vela. Il trasferimento verso la zona di allenamento delle unità a vela, compresi i piccoli natanti delle classi Laser e simili, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovrà essere assicurato



mediante unità di appoggio in dotazione alla stessa scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l'eventuale adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 3 (Adempimenti amministrativi)

I soggetti che intendano effettuare le attività disciplinate dal presente Regolamento, nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, ad esclusione della locazione ed il noleggio di natanti, disciplinati al Cap. XIV del presente Regolamento, devono presentare la documentazione di seguito indicata:

1. duplice segnalazione come da fac-simile in allegato 1 al presente regolamento. Una copia di detta segnalazione, che avrà validità per anno solare, sarà restituita all'interessato con il visto da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – Porto San Giorgio;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile in allegato 2;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile in allegato 3;
4. dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità marittima, come da fac-simile in allegato 4;
5. elenco dei mezzi utilizzati per l'attività, con indicazione delle loro caratteristiche principali;
6. copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
7. copia del certificato uso motore o della dichiarazione di potenza;
8. copia della polizza assicurativa di ogni singola unità. Detta polizza oltre ad assicurare la copertura sulla responsabilità civile, dovrà essere estesa anche a tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
9. copia del tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Articolo 4 (Corridoi di lancio)

Tutti coloro che intendano realizzare un corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d'acqua e similari, devono attenersi alle disposizioni emanate in materia dalla Regione Marche ed ottenere quindi specifica autorizzazione/concessione da parte dell'ente locale competente. I predetti corridoi, i quali sono consentiti esclusivamente nei modi ed in ossequio al vigente Regolamento Regionale 13 maggio 2004 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, devono avere le seguenti caratteristiche:

1. larghezza di metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;



2. lunghezza, per quanto possibile, perpendicolare alla linea di costa, pari a metri 300;
3. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 10 metri per i primi 100 metri e successivamente ogni 20 metri (per un totale di 20 gavitelli per lato);
4. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli esterni di delimitazione;
5. apposizione sulla battigia all'inizio del corridoio di un apposito cartello recante la dicitura (redatta in più lingue tra cui l'italiano e l'inglese): "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' - DIVIETO DI BALNEAZIONE";
6. I corridoi di lancio installati a cura dei titolari di stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra specificate, dovranno essere posizionati nel rispetto dei limiti spaziali della concessione demaniale marittima assentita per finalità turistiche o ricreative, in prossimità di uno dei due limiti laterali, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione.

Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente alla disciplina del kite-surf, dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dall'articolo 11 del presente Regolamento.

Norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio:

1. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza;
2. è vietato l'ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio;
3. le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo, in assetto di dislocamento, senza provocare sbuffi d'onda ed evitando emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti.

I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio sono da ritenersi "ad uso pubblico" a prescindere dal soggetto che lo realizza, su cui, comunque, grava l'onere di mantenerlo in efficienza. Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni locali territorialmente competenti.

Articolo 5 (Tipi di navigazione)

I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5, e comunque entro dodici miglia.

I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare:

1. entro sei miglia dalla costa;
2. entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171,



- ovvero, autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero, l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
3. entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, stand up paddle, pedalò, tavole non autopropulse e similari;
 4. durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli acquascooter moto d'acqua e similari, per le tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e Kite Surf;
 5. entro 1000 (mille) metri dalla costa per canoe, kajak, e-bike acquatica e tavole autopropulse.

Articolo 6 (Persone trasportabili sulle unità da diporto)

Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

1. per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2. e 2.5 dell'allegato all'allegato I del Decreto legislativo 11 gennaio 2016 n.5;
2. per le unità non munite di marcatura CE:
 - a) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - b) se non omologate è determinato come segue:
 - I. tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - II. quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - III. cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - IV. sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - V. sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - VI. nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello precedentemente indicato.

Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato (art.60 DM 146/2008).



CAPITOLO II

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Articolo 7 **(Svolgimento dell'attività)**

Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro provvedimento, previsto dalle norme vigenti.

Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività addestrativa.

L'uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto, nonché alle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto.

Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.

L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire:

1. in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo) tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;
2. con l'assistenza di unità d'appoggio che dovranno stazionare in prossimità degli allievi e dovranno essere pronte ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza;
3. l'eventuale trasferimento dalla spiaggia alla zona di addestramento, durante la stagione balneare deve avvenire percorrendo gli appositi corridoi di lancio, ad andatura ridotta al minimo necessario per garantire il governo del mezzo procedendo, comunque, con la massima prudenza;
4. tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto.

CAPITOLO III

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (Windsurf)

Articolo 8 **(Disposizioni generali)**

La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze, del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.



Articolo 9 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

Per la conduzione delle tavole a vela bisogna aver compiuto quattordici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi.

Coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, indipendente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta.

Le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato.

L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata e munita di fischietto, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (articolo 54 del DM 29 luglio 2008, n.146).

L'Autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.

Nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza deve avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi di lancio, le tavole a vela, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

Articolo 10 **(Disposizioni Generali)**

L'esercizio del KITE-SURF è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze, del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare. E' consentito inoltre nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni locali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio di detta pratica sportiva.

Articolo 11 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

Per condurre le tavole a vela con aquilone (KITE-SURF) bisogna aver compiuto sedici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di



istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi.


Coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento (cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, trapezio galleggiante e/o una muta galleggiante).

Le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato.

L'Autorità Marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.

Nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza deve avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati ed aventi, come da schema sotto riportato, le seguenti caratteristiche:

1. larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 250;
2. delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due linee di boe dicoloro arancione distanziati di metri 20 l'una dall'altra;
3. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegate tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
4. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 300 metri, devono essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri;
5. l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;



Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie.

In prossimità della battigia, in corrispondenza dell'ingresso al corridoio di lancio, deve essere posizionato apposito cartello recante la dicitura (redatta in più lingue tra cui l'italiano e l'inglese): "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' - DIVIETO DI BALNEAZIONE". È obbligatorio munirsi di idoneo mezzo nautico per il recupero, in condizioni di emergenza del KITE-SURF, di idoneo presidio di primo soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza, sul canale 16, con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio.

La partenza ed il rientro del KITE-SURF deve avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi trascinare dall'aquilone fino alla distanza di 100 metri dalla battigia. Nei 100 metri è consentito il transito di un KITE-SURF per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessioni che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni locali territorialmente competenti.

Articolo 12 **(Tipologia e regole di condotta dei KITE – SURF)**

Il KITE-SURF può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento mantenendolo comunque vincolata alla persona.

KITE - SURF di tipo a 2 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee e sull'altra ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di



lunghezza tale da consentire lo sventamento;
KITE - SURF di tipo a 4 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

L'utilizzatore del KITE-SURF deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala collegata da una estremità ad uno dei cavi dell'aquilone (ad una distanza prestabilita) e, dall'altra estremità al KITE in modo da permettere a quest'ultimo, in caso di emergenza, di mollare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata.

E' vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente il cavo sul boma.

Quando due unità Kite-Surf navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il Kite, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il Kite.

Quando due unità Kite-Surf procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il Kite e rallentando.

Quando un'unità Kite-Surf incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mura, sollevando il Kite e rallentando l'andatura.

Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPITOLO V

TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI

Articolo 13 (Disposizioni generali)

L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua (banana boat, piccoli gommoni, ciambelle o simili) è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze, del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e nell'Ordinanza dell'Ufficio circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.

Articolo 14 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. l'unità trainante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica indipendentemente dalla potenza o



- cilindrata del motore installato a bordo;
3. il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
 4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
 5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
 6. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni ed indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 7. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
 8. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
 9. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
 10. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in mare;
 11. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
 12. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall' esercizio dell'attività.

CAPITOLO VI

NAVIGAZIONE DI PICCOLI NATANTI

Articolo 15 (Disposizioni generali)

L'esercizio di piccoli natanti a remi o a pedali ed i mezzi ad essi simili e/o assimilabili tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, stand up paddle, kayak, tavole autopropulse o non autopropulse etc., è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze, del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e nell'Ordinanza dell'Ufficio circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.

L'utilizzo delle canoe e dei kajak è consentito anche nei periodi non ricompresi nella



stagione balneare.

Articolo 16
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività con i natanti di cui al presente capitolo è subordinato all'osservanza delle seguenti, ulteriori, condizioni/prescrizioni:

1. gli utilizzatori devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
2. gli utilizzatori dei piccoli natanti, autorizzati a navigare oltre 300 mt. dalla costa, dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

CAPITOLO VII
E-BIKE ACQUATICA

Articolo 17
(Disposizioni generali)

L'esercizio dell'attività di e-bike acquatica è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, con altezza d'onda non superiore a 0.5 metri e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze, del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.

Articolo 18
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività con il natante di cui al presente capitolo è subordinato all'osservanza delle seguenti, ulteriori, condizioni/prescrizioni:

1. gli utilizzatori devono aver compiuto i 16 (sedici) anni di età;
2. la navigazione è consentita fino a 1000 (mille) metri dalla costa, con divieto di navigare all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione;
3. l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione, da parte dell'unità sopra indicata, è possibile solo mediante l'utilizzo dei corridoi di lancio;
4. il natante deve essere in possesso di polizza assicurativa che l'utilizzatore deve sempre avere con sé al momento dell'utilizzo come documentazione di bordo;
5. l'utilizzatore ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

CAPITOLO VIII
SCI NAUTICO

Articolo 19



(Disposizioni generali)

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974.

Tale attività è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze, del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.

Articolo 20 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi sportivi, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. il conduttore dell'unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
3. lo sciatore nautico deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque dotato, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
6. la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
7. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
8. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
9. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico deve avvenire nelle acque libere da bagnanti e da unità, ad una distanza non inferiore a 1000 (mille) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
10. l'attraversamento della fascia riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile solo mediante dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, senza creare sbuffi d'onda e comunque non superiore a un nodo;



11. sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
12. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
13. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
14. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

CAPITOLO IX

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 21

(Disposizioni generali)

L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze, del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.

Articolo 22

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. il conduttore dell'unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
2. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
3. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
4. il paracadutista ascensionale deve aver compiuto i 14 (quattordici) anni di età ed indossare prima di iniziare l'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
5. detta unità dovrà essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di



- messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
6. durante l'esercizio dell'attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione, così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili, identificati quali luoghi di "assembramento di persone";
 7. l'unità impiegata per l'attività dovrà essere munita nella parte poppiera, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
 8. durante l'esercizio dell'attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nelle fasi di decollo ed appontaggio quando dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della parte poppiera dell'unità trainante;
 9. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a distanza non inferiore a 1000 (mille) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
 10. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
 11. durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, senza creare sbuffi d'onda e comunque non superiore a un nodo;
 12. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (circa 36 metri);
 13. l'unità impegnata nell'attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
 14. sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona munita di paracadute, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
 15. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;
 16. il titolare dell'attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
 17. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.



CAPITOLO X

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 23 (Disposizioni generali)

La navigazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa e nell'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.

Articolo 24 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica, così come previsto dall'articolo 39 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
2. Durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco protettivo rigido di tipo omologato;
3. Il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello indicato nel relativo "certificato di omologazione" che dovrà essere presente a bordo in originale, ovvero, in copia autentica;
4. Le moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*;
5. Dette unità devono essere dotate di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione;
6. Il natante deve essere in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008 n.146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le unità di cui al presente Capitolo:

1. in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti neanche con motore spento ne gli specchi acquei interdetti alla balneazione;
2. il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo è consentito solo dai porti,



laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che né assicuri il controllo;

3. non è consentito eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio, quando fuori da aree a ciò destinate, con oli lubrificanti, detersivi e/o altri prodotti potenzialmente inquinanti per l'ecosistema marino;
4. non è consentito tenere a bordo depositi di carburanti.

Le persone che esercitano la navigazione con tali unità, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, l'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali, ovvero, per attività di soccorso in mare.

CAPITOLO XI

ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 25 **(Disposizioni generali)**

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee a scopo turistico o ricreativo svolte da privati, nonché le attività subacquee per il conseguimento di brevetti e le immersioni subacquee organizzate da Circoli Sportivi, Società di persone e/o capitali, Associazioni e Imprese riconosciute.

Articolo 26 **(Attività subacquee svolte da privati)**

L'esercizio di attività subacquee svolte da privati, in possesso di brevetto, a scopo turistico o ricreativo è subordinato all'osservanza delle condizioni/prescrizioni di cui al presente regolamento:

1. nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione a mezzo di un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri; qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
2. nelle immersioni notturne, il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione con una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri; qualora il subacqueo intenda avvalersi di una unità di appoggio, la stessa deve ottemperare a quanto previsto dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG '72) e mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte con portata di almeno un miglio ed essere munito di idoneo



- mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità;
3. in caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno (boa di segnalazione) o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
 4. il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del pallone galleggiante, ovvero, dal mezzo nautico d'appoggio;
 5. qualora le immersioni siano svolte con l'ausilio di unità di appoggio, sulla stessa deve essere presente:
 - a) una persona in grado di manovrare ed effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - b) i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
 - c) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella "A" allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - d) un apparato ricetrasmittente VHF, anche di tipo portatile, o altro idoneo dispositivo di comunicazione radio e/o di telefonia;
 6. le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;
 7. l'attività di immersione subacquea deve essere effettuata in condizioni di mare assicurate favorevoli, che consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.

Articolo 27

(Attività subacquee svolte per il conseguimento di brevetti e immersioni subacquee organizzate)

Le attività subacquee svolte per il conseguimento di brevetti sportivo o ricreativo e le immersioni subacquee organizzate a scopo turistico o ricreativo o esplorativo sono consentite a Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale.

Per lo svolgimento di tali attività devono essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute nonché delle seguenti prescrizioni:

1. l'organizzatore dell'attività deve inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio con almeno 12 ore di anticipo dall'evento, a mezzo Email (ucportosangiorgio@mit.gov.it) o PEC (cp-



portosangiorgio@pec.mit.gov.it), fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa come da fac-simile allegato 5, riportante:

- a) data e ora prevista dell'immersione;
 - b) luogo;
 - c) numero di partecipanti;
 - d) nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - e) unità utilizzata;
 - f) modalità operative;
2. le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti;
 3. i subacquei in immersione hanno l'obbligo di segnalare la propria posizione, così come previsto dal precedente articolo 26 – punti 1, 2, 3;
 4. qualora le immersioni sono svolte con l'ausilio di unità d'appoggio:
 - a) è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore per la conduzione della stessa;
 - b) le unità di appoggio devono essere dotate di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti;
 - c) a bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - d) devono, inoltre, essere dotate delle seguenti ulteriori dotazioni supplementari di cui all'articolo 90 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146:
 - I. una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - II. qualora siano previste soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - III. un'unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - IV. una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella "A" allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione



- effettivamente svolta;
- V. un apparato ricetrasmittente VHF, anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- VI. a bordo deve essere presente una tabella, come da fac-simile allegato 6, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc).
5. l'operatore commerciale deve essere coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa anche a tutte le persone trasportate compresi istruttori, equipaggio e partecipanti
6. qualora le immersioni prevedano l'ingresso in acqua dei subacquei direttamente da riva, dovrà essere presente:
- a) una persona in grado di effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - b) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas respirabile e dotata di due erogatori;
 - c) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella "A" allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione;
 - d) un apparato ricetrasmittente VHF, anche di tipo portatile, o altro idoneo dispositivo di comunicazione radio e/o di telefonia;
 - e) una tabella, come da fac-simile allegato 6, riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.);
7. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;

Articolo 28 **(Norme per l'accompagnatore/istruttore)**

L'accompagnatore/Istruttore deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una Federazione/Associazione, nazionale od internazionale, riconosciuta e deve operare entro i limiti imposti dal brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività effettuata.

Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello previsto dalle norme e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto; in caso di brevetti di diverso grado deve essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le immersioni per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore - allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto in rianimazione cardiopolmonare ovvero un medico esperto in medicina iperbarica.



Le immersioni subacquee guidate e le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo marine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni di cui al presente regolamento e comunque, devono avvenire in zone poco frequentate da mezzi nautici. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, nonché del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.

Articolo 29
(Adempimenti amministrativi per l'uso di unità da diporto come appoggio per le immersioni subacquee)

I soggetti che intendono effettuare l'attività di appoggio alle immersioni subacquee, in deroga a quanto prescritto all'articolo 3 del presente Regolamento, devono presentare apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 21 settembre 2021.

1. Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
 - d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
2. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorità marittima, sul quale riportano:
 - a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo i loro recapiti telefonici;
 - c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d) il numero dei partecipanti alle immersioni.
3. L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. L'operatore commerciale comunica all'Autorità Marittima, entro quindici giorni dal



verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

CAPITOLO XII

RAY-BOARD, SNORKELING TRAINATO, SEAFLY, SUB-WING O SURFERBOARD

Articolo 30 (Disposizioni generali)

L'esercizio dell'attività di ray-board, snorkeling trainato, seafly, sub-wing o surferboard (o simili) è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa e nell'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare.

Articolo 31 (Disciplina per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
2. il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
3. il bagnante deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e deve essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
4. utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
5. velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
6. il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
7. il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
8. la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;



9. possibilità di traino di un unico bagnante;
10. divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
11. obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri;
12. l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione deve avvenire mediante corridoio di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, senza creare sbuffi d'onda e comunque non superiore a un nodo.

CAPITOLO XIII

JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 32 (Disposizioni generali)

L'utilizzo dei JetLev Flyer, dei Flyboard e dei dispositivi agli stessi assimilabili è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa e nell'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che disciplina la sicurezza balneare

Articolo 33 (Disciplina per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'utilizzatore che deve aver compiuti 18 anni di età, deve essere in possesso della patente nautica. Per il Flyboard, nel caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo, la patente nautica non è necessaria per l'utilizzatore;
2. l'attività dovrà essere svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura, con partenza e rientro tramite corridoio di lancio;
3. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;
4. i limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo n° 171/2005, come meglio precisato dalla vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa, unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/2008 (distanza dall'unità madre);
5. è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
6. in caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente capitolo,



- l'apparecchiatura deve essere dotata di un congegno di spegnimento a distanza utile non inferiore a 300 metri dalla costa che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qualvolta il conduttore mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare propria o di altri;
7. è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

CAPITOLO XIV

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA' TURISTICHE O RICREATIVE

Articolo 34 (Disposizioni generali)

Alle unità da diporto utilizzate per l'attività di locazione e noleggio si applicano, per quanto non previsto nel presente Capitolo, le norme di cui al Titolo III – Capo II – del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della Nautica da Diporto” e ss.mm.ii., nonché il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, che disciplina “l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale”.

Articolo 35 (Forma del contratto dei natanti da diporto)

Ad eccezione dei piccoli natanti di cui al successivo articolo 36 del presente Regolamento, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale devono essere riportati:

1. la tipologia della prestazione;
2. il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
3. l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
4. i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
5. in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

L'originale o copia conforme del titolo contrattuale deve essere conservata a bordo.

Articolo 36 (Forma del contratto dei piccoli natanti da diporto e moto d'acqua)

Per la stipula del contratto di locazione ovvero di noleggio di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, derive a vela, e moto d'acqua, non è richiesta la



forma scritta. È tuttavia necessario dimostrare mediante la tenuta a bordo dell'attestazione/ricevuta fiscale che lo stesso natante e/o moto d'acqua sia in concreto utilizzato a fini commerciali.

Articolo 37
(Condizioni per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio con natanti da diporto per finalità turistiche o ricreative)

L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'attività deve essere effettuata con condizioni metereologiche assicurate favorevoli, dalle ore 09,30 fino alle ore 19,30, fatte salve espresse deroghe concesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Porto San Giorgio;
2. in caso di avverse condizioni meteo marine, il locatore e/o noleggiante che svolge la propria attività con partenza e arrivo dalle spiagge, ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia in concessione e di sospendere l'attività;
3. gli scafi locati e/o noleggiati devono riportare, in punto ben visibile, il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo indicante l'unità;
4. il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di emergenza, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati/noleggiati, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, ovvero, di altra situazione di emergenza.

Da tale obbligo sono esentati qualora:

- a) i mezzi locati non sono dotati di motore e abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari;
 - b) il locatore/noleggiante sia anche concessionario di stabilimento balneare comprensivo di postazione di locazione e/o noleggio e sia munito dell'imbarcazione di emergenza equipaggiata con le dotazioni di cui sopra;
5. l'operatore commerciale dell'attività di locazione/noleggio deve tenere un registro (allegato 7) in cui andranno annotati:
- a) il numero progressivo e il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;
 - b) data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
 - c) le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, il recapito telefonico, e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica.
6. per poter effettuare l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione le unità locate/noleggiate, devono utilizzare idonei corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, senza creare sbuffi d'onda e comunque non superiore a un nodo.

Articolo 38
(Requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione)



Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.

1. E' fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche ed integrazioni;
2. il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona d'interesse e, se le condizioni meteomarine fanno supporre che possano concretarsi situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza della navigazione, il locatore rifiuta la locazione del natante ovvero si adopera per favorire il rapido rientro di quelle già in navigazione;
3. il locatore rifiuta la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità;
4. fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti sprovvisti di motore quali: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, deriva a vela, kajak e canoe, tavole autopropulse e non autopropulse, non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14 (quattordici). L'operatore commerciale ha la facoltà di richiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
5. i natanti a motore non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 16 (sedici). Inoltre non possono essere locati mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone di età inferiore a 18 anni che non sono in possesso dell'abilitazione prevista;
6. l'operatore commerciale è responsabile per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti di età, abilitazioni e esperienza nel nuoto;
7. il locatore di natanti da spiaggia non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti;
8. per i piccoli natanti da diporto e le moto d'acqua la locazione può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero;
9. gli scooter acquatici o moto d'acqua e mezzi similari, devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo;
10. l'operatore commerciale/locatore:
 - a) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A;



- b) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
 - c) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorità marittima relativa alla zona di interesse;
 - d) qualora il locatario non sia in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale del 1 settembre 2021;
 - e) munisce gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività;
11. i natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico;
12. il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Articolo 39 **(Requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio)**

Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

1. le unità impiegate in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato di idoneità al noleggio previsto dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
2. il noleggiante deve:
 - a) mantenere l'unità in perfetta efficienza, completo di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste per le unità impiegate in noleggio dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
 - b) munire gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività. L'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Articolo 40 **(Adempimenti amministrativi)**

Gli operatori commerciali, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'Autorità Marittima apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato I del Decreto ministeriale del 1 settembre 2021.

1. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e



- agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
- b) elenco delle unità da impiegare, distinte per numero progressivo;
 - c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
 - d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.
2. l'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma precedente. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità Marittima, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti;
3. l'operatore commerciale comunica all'Autorità Marittima, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – SCIA (Articolo 3)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente a _____ in via
 _____ - C.F. _____ rappresentante
 della Società / ditta individuale _____ con sede a
 _____ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese
 presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività di traino giochi d'acqua /
 sci nautico / paracadutismo ascensionale ⁽¹⁾
 (1) barrare le voci non di interesse

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l'esercizio di attività _____, con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ in data _____ della Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

1. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
 Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
 motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
 _____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
 _____;
2. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
 Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
 motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
 _____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
 _____;
3. Tipo (motoscafo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
 Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di
 motore installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW
 _____ n° max di persone trasportabili _____ cert. assicurazione
 _____;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
 e residente a _____ in via _____ in possesso
 della seguente abilitazione al comando per unità da diporto
 _____;
2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____
 e residente a _____ in via _____
 _____ in possesso della seguente abilitazione al comando
 per unità da diporto
 _____;

Le unità suindicate verranno impiegati nel Comune di _____ in località
 _____ nel tratto di costa compreso tra _____

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____;

Nato/a a _____ il _____;

Residente in _____ Via _____ n. _____;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere nato/a a _____ il _____;

di essere residente a _____;

Via/Piazza _____;

di essere cittadino italiano;

di godere dei diritti civili e politici;

di appartenere all'ordine professionale dei/delle _____;

di essere iscritto nell'albo, registro o elenco delle imprese _____;

tenuto da _____;

di essere titolare/legale rappresentante della ditta _____;

con sede legale _____;

di essere iscritto al numero di repertorio economico amministrativo (REA) _____;

di essere in possesso del codice fiscale avente numero _____;

di essere titolare di partita IVA _____;

che oltre al sottoscritto nell'ambito della ditta le persone sottoelencate rivestano le qualifiche di socio, titolare di cariche o qualifiche:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Qualifica/carica rivestita

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lugo e data _____

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ ;
(cognome) (nome)
nato/a a _____ il _____ ;
(luogo) (prov.)
residente in _____ Via _____ n. _____ ;
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Lugo e data _____

Il Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE DI MANLEVA
(Da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via _____
- C.F. _____ rappresentante della Società / ditta individuale
_____ con sede a _____ in via
_____ - Partita IVA _____ iscritta al n°
_____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____, con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività di

COMUNICA

che l'unità oggetto dell'attività è provvisto di polizza assicurativa n° _____
rilasciata in data _____ dalla Compagnia Assicurativa

DICHIARA

altresì che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente, espressamente manlevata da
qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali
danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero
verificarsi nel corso della predetta attività .

_____ il _____

IL DICHIARANTE

**IMMERSIONI SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI
O ORGANIZZATE A SCOPO TURISTICO-RICREATIVO**

CIRCOLO SPORTIVO/SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

--

DATA E ORA PREVISTA DELL'IMMERSIONE

--

LUOGO

--

NUMERO DI PARTECIPANTI

--

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

--

MODALITA' OPERATIVE

--

Data _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

(la tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento)

NUMERO UNICO D'EMERGENZA	112 (CHIAMATA GRATUITA)
NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE (H.24)	1530 (CHIAMATA GRATUITA)
7° M.R.S.C. (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) ANCONA (H.24)	071/502101
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. (UNITA' GUARDIA COSTIERA) SAN BENEDETTO DEL TRONTO (H.24)	0735/586711
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H.24)	115 (CHIAMATA GRATUITA)
PRONTO SOCCORSO (H.24)	118 (CHIAMATA GRATUITA)
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI FERMO	0734/6252261
IPERBARICA ADRIATICA FANO Lunedì / Venerdì: 08:00 – 12:30	0721/827558 0721/581019
TELEFONI DI REPERIBILITÀ PER URGENZE/EMERGENZE	
RESPONSABILE MEDICO REPERIBILE	335 6545501
RESPONSABILE TECNICO REPERIBILE	335 6785008
RESPONSABILE DI SEGRETERIA REPERIBILE	328 1313102

ASCOLTI RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA DENOMINAZIONE: ANCONA RADIO	CANALE 16 (H.24)
7° M.R.S.C. ANCONA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA)	CANALE 16 (H.24)
CAPITANERIA DI PORTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINAZIONE: COMPAMARE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	CANALE 16 (H.24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO DENOMINAZIONE: CIRCOMARE PORTO SAN GIORGIO	CANALE 16 Da Lunedì a Venerdì 08:00 - 14:00 Martedì e Giovedì 08:00 – 17:30

